

AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, è costituito un Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, ai sensi dell'articolo 10 del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres., e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento.
2. L'Elenco regionale è articolato nei seguenti settori:
 - a) scuole dell'infanzia;
 - b) scuole primarie;
 - c) scuole secondarie di primo grado;
 - d) scuole secondarie di secondo grado.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale può essere disposta anche in due o più settori, in relazione alle abilitazioni all'insegnamento ovvero ai titoli di studio posseduti dai candidati.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete.
5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole.
6. Il presente Avviso disciplina termini e modalità di iscrizione.

Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti nell'Elenco regionale gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di seguito elencati.
2. Sono requisiti generali di ammissibilità:
 - a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell'unione europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati.
3. Sono requisiti specifici di ammissibilità:
 - a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto;
 - b) disporre delle competenze nella lingua friulana attestate dai titoli di cui al successivo art. 3

Articolo 3 – Titoli richiesti

1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso di uno o più dei seguenti titoli:
AREA DEI TITOLI CULTURALI
 - Corsi post-lauream vertenti su lingua e cultura friulane (master, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento);
 - Corso di laurea (compreso quello che dà l'accesso all'insegnamento) nel cui piano di studi sia compreso almeno un esame di lingua e cultura friulana;
 - Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati dalle Università;

- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati da soggetti del territorio quali enti culturali, enti locali, istituzioni scolastiche o agenzie formative.

AREA DEI TITOLI PROFESSIONALI

- Esperienze in qualità di docente di lingua e cultura friulana nelle scuole della regione (attività didattiche svolte nelle classi ovvero nei gruppi-classe ovvero nelle reti di istituti negli ultimi 5 anni);
- Attività di coordinamento di rete di istituti scolastici nell'ambito della lingua e della cultura friulana (raccordo e supporto metodologico-didattico all'equipe di docenti di rete);
- Esperienze in qualità di formatore di lingua e cultura friulana nell'ambito educativo in corsi attivati da Enti, Agenzie e Istituzioni;

AREA DEI TITOLI SCIENTIFICI

- Pubblicazioni a stampa, ricerche e articoli su riviste specializzate in lingua friulana;
- Pubblicazioni a stampa, ricerche e articoli su riviste specializzate relativi alla lingua e alla cultura friulana;
- Tesi di laurea su lingua e cultura friulana;
- Documentazione didattica riguardante le esperienze di lingua e cultura friulana ovvero "materiale grigio" inteso come raccolta di produzioni realizzate nell'ambito dell'attività didattica di insegnamento del friulano.

2. I candidati devono essere in possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal successivo art. 6.

Articolo 4 – Ammissibilità delle domande

Le domande di iscrizione all'Elenco regionale sono ritenute ammissibili se:

- presentate con le modalità ed entro il termine di cui al successivo art. 6;
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 5- Accertamento delle competenze

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale è effettuata dal Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca che, con riferimento alle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 4, procede all'accertamento delle competenze dei candidati nella lingua friulana mediante verifica delle rispondenze dei titoli dichiarati alle tipologie di cui all'art. 3.

2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una Commissione interna costituita con decreto del Direttore centrale e composta dal Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca e da due funzionari del Servizio suddetto.

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale viene presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it – sezione Istruzione e ricerca – area La Regione per le scuole – Lingua friulana – Come richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli insegnanti.

2. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione va allegata **copia leggibile di un documento di identità in corso di validità e curriculum del candidato** dal quale risultino i titoli culturali, professionali e scientifici dichiarati nella domanda.

3. La domanda deve essere presentata in busta chiusa alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, con la dicitura "domanda di iscrizione all'elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana" **entro il 16 giugno 2014**. La

domanda può essere presentata a mano presso il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca (**sede di Udine**, via I. Nievo 20, I piano, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 da lunedì a venerdì) ovvero essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via I. Nievo, 20 - 33100 Udine

4. Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.

6. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Avviso e del Regolamento di cui all'art. 1.

7. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché di revocare il presente Avviso per motivate esigenze di pubblico interesse.

8. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda e del curriculum ad essa allegato e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dall'Elenco e l'adozione di ogni altra misura prevista dalla legge.

Articolo 7 – Procedura per l'integrazione dell'Elenco regionale

1. A conclusione dell'istruttoria, il Direttore del Servizio comunica al Direttore centrale gli esiti della verifica effettuata ai sensi dell'art. 5.

2. Il Direttore centrale, sulla base della comunicazione di cui al comma 1, con proprio decreto, provvede all'integrazione dell'Elenco regionale, mediante l'iscrizione dei candidati risultati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.

3. Il decreto di cui al comma 2 riporta altresì l'evidenza delle domande ritenute inammissibili e delle candidature escluse a seguito della verifica di cui all'art. 5, comma 1.

4. L'Elenco regionale è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 8 – Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale

1. L'Elenco regionale viene aggiornato annualmente a seguito della emissione di apposito Avviso per l'acquisizione di ulteriori candidature.

2. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano alla Direzione centrale competente le variazioni o la perdita dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

2. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per la formazione dell'Elenco regionale e potranno essere oggetto di comunicazione:

a) al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.

3. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.

Articolo 10 - Verifiche a campione

1. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Articolo 11 - Pubblicità e informazioni

1. Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sezione Istruzione e ricerca – area La Regione per le scuole – Lingua friulana – Elenco degli insegnanti di lingua friulana.

2. Informazioni ulteriori sulla presente procedura di integrazione dell'Elenco regionale possono essere richieste al Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, all'indirizzo e-mail massimo.duca@regione.fvg.it oppure telefonando al n. 0432/555875 (dott. Massimo Duca).

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca - e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it.